

ALLEGATO 1

Risorse finanziarie coinvolte per
l'attuazione del PN

Mantenimento in sicurezza e decommissioning degli impianti del comparto energetico

I principali riferimenti normativi per la individuazione delle risorse finanziarie connesse al mantenimento in sicurezza e al decommissioning degli impianti del comparto energetico sono:

- Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26 gennaio 2000 recante "Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico";
- Legge 17 aprile 2003, n. 83 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 2 dicembre 2004 recante "Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- Legge n. 311/04 (finanziaria 2005);
- Legge n. 266/05 (finanziaria 2006);
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 3 aprile 2006 "Modifica dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico";
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

Come noto il referendum del 1987 ha portato alla chiusura immediata delle centrali elettronucleari italiane, ben prima del termine della loro vita operativa ed ha impedito la raccolta di fondi sufficienti a finanziare lo smantellamento degli impianti.

Il decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26 gennaio 2000 - "Individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico", dispone che gli oneri generali relativi allo smantellamento degli impianti elettronucleari italiani siano posti a carico della componente tariffaria A2 della bolletta elettrica.

Tali oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (sono quindi inclusi all'interno della voce di bolletta dedicata ai servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza - domestica, illuminazione pubblica, altre utenze in bassa, media o alta tensione - secondo criteri che variano da componente a componente. Il valore delle varie componenti viene rideterminato dall'AEEGSI in occasione dell'aggiornamento trimestrale della tariffa elettrica. I distributori elettrici versano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) l'ammontare della componente tariffaria A2 riscosso dai pagamenti delle forniture elettriche e, successivamente, la CSEA versa a SOGIN le risorse per finanziare le attività secondo modalità definite dall'AEEGSI.

Il meccanismo, definito dal decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26 gennaio 2000 e poi dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 3 aprile 2006, si basa sul riconoscimento dei costi sostenuti da SOGIN. Il costo medio annuo per utente domestico tipo si concretizza in circa 2-3 euro/anno.

Sempre a carico della bolletta elettrica è la componente MCT (Misure di Compensazione Territoriale), che finanzia le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e, in futuro, il Deposito Nazionale. Dal 2005, circa il 70% del gettito della componente MCT è destinato al bilancio dello Stato.

La stima del costo complessivo per il rilascio dei siti privi di vincoli radiologici, rendendoli disponibili per il loro riutilizzo, ammonta - secondo i documenti di programmazione prodotti dalla SOGIN S.p.A. - a circa 6,5 miliardi di euro, da sostenere fino al 2030/2035. Il costo è comprensivo dell'avanzamento fisico dello smantellamento, del riprocessamento del combustibile, del mantenimento in sicurezza degli impianti e dei costi generali.

Dal 2001 e fino alla fine del 2013, SOGIN S.p.A. ha sostenuto costi per lo svolgimento delle proprie attività per un totale di 2,6 miliardi di euro.

I 3,9 miliardi di euro rimanenti, sono i costi pianificati per la conclusione del piano di smantellamento, (la cui conclusione è prevista per il 2035). Le stime qui fornite non includono il costo per la realizzazione del Deposito Nazionale.

Tariffe del Servizio Integrato per la gestione dei rifiuti radioattivi di origine non elettro-nucleare presenti sul territorio nazionale

L'ENEA è responsabile del Servizio Integrato per la raccolta dei rifiuti radioattivi di origine non elettro-nucleare presenti sul territorio nazionale (di seguito solo "SI"), ed i relativi aspetti di sicurezza e salvaguardia, in sinergia con la partecipata NUCLECO S.p.A.

I compiti del SI comprendono la raccolta, il trasporto, la caratterizzazione, l'immagazzinamento e il trattamento-condizionamento di tali rifiuti. Con il Decreto Legislativo n. 52/2007 i compiti del SI sono stati estesi anche alla gestione delle sorgenti orfane (sorgenti radioattive delle quali non è possibile stabilire la provenienza). In tale contesto, il SI si avvale della collaborazione tecnica delle Autorità competenti che si trovano a intervenire in caso di rinvenimento occasionale di una sorgente radioattiva.

Il Servizio Integrato (SI) viene svolto a fronte del pagamento, da parte del detentore/produttore di rifiuti, di una tariffa che fa perdere loro la titolarità dei rifiuti, che passa all'ENEA.

Più specificamente il SI prevede un meccanismo per cui il produttore/detentore del rifiuto corrisponde una quota unica all'operatore che provvede al prelievo del rifiuto. A seguire tale operatore, trattenuto quanto di propria pertinenza, versa alla NUCLECO la parte residua della quota corrisposta dal produttore/detentore del rifiuto. A sua volta la NUCLECO trattiene quanto dovuto per i servizi di trattamento e condizionamento dei rifiuti e versa ad ENEA la quota corrispondente allo stoccaggio e a quanto previsto per il futuro conferimento dei manufatti prodotti al DN (c.d. tariffa di conferimento).

Le tariffe vengono definite relativamente alle tre macro fasi che caratterizzano il Servizio:

1. Raccolta, trasporto, stoccaggio temporaneo – per questa fase la tariffa è definita sulla base del libero mercato ed è indicata nel contratto di servizio che lo specifico produttore stipula con lo specifico operatore del SI cui decide di rivolgersi. Tale contratto, oltre che le tariffe applicate per classe, tipologia e caratteristiche del rifiuto, stabilisce le modalità con cui saranno svolte le attività di confezionamento, prelievo e trasporto dei rifiuti radioattivi e la tariffa è molto variabile in funzione della ubicazione del luogo di prelievo e della quantità dei rifiuti coinvolti;
2. Trattamento, condizionamento – questa fase è tariffata in modo unico a livello nazionale, per tutti gli Operatori che conferiscono alla NUCLECO. La tariffa è approvata da ENEA, in base ai costi forniti da NUCLECO relativamente alle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti che la stessa deve svolgere. Tali tariffe vengono revisionate da ENEA e NUCLECO ogni tre anni;
3. Stoccaggio temporaneo e conferimento al DN – l'ENEA assume la proprietà del rifiuto condizionato, a fronte del pagamento da NUCLECO della quota stabilita. Tale quota, aggiornata periodicamente, viene distinta sulla base della classe del rifiuto trattato.

Gestione dei rifiuti e combustibile esaurito prodotti dal comparto ricerca

Le risorse finanziarie impiegate per la gestione dei rifiuti e combustibile esaurito prodotti dal comparto ricerca sono assicurate dalle istituzioni pubbliche che esercitano gli impianti nucleari di ricerca descritti al paragrafo 2.2.2 (istituti universitari e centri di ricerche).

La gestione dei rifiuti radioattivi originati dagli impianti di ricerca viene effettuata secondo le prescrizioni connesse alle licenze di esercizio dei singoli siti nucleari, anche avvalendosi del SI che effettua questo tipo di attività con le modalità descritte al paragrafo 1.6.2.

Costi associati alla realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco tecnologico

La realizzazione del DN è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 31/2010 ove sono stabiliti:

- la localizzazione;
- le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio;
- i benefici economici;
- gli impegni di rientro in Italia dei rifiuti derivanti dall'attività di riprocessamento, assunti nell'ambito degli accordi intergovernativi sottoscritti con Regno Unito e Francia.

L'investimento previsto per la localizzazione e la realizzazione del Parco Tecnologico, comprensivo del DN, secondo la stima fatta dalla SOGIN S.p.A., ammonta complessivamente a circa 1,5 miliardi di euro, ripartiti nel modo seguente:

- il 43%, ossia 650 milioni di euro, per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del Deposito Nazionale;
- il 47%, ossia 700 milioni di euro, per le infrastrutture interne ed esterne;
- il 10%, ossia 150 milioni di euro, per la realizzazione del Parco Tecnologico.



Figura-1: Ripartizione della stima di investimento per la localizzazione e la realizzazione del Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale

Tale stima è stata effettuata in sede di analisi preliminare da SOGIN S.p.A., incaricata dal Decreto Legislativo n. 31/2010 e ss.mm.ii. di realizzare il Parco Tecnologico con annesso Deposito Nazionale.

Oltre a questi investimenti SOGIN S.p.A. ha stimato circa 1 miliardo di euro per altri progetti di ricerca, in ottemperanza al medesimo Decreto Legislativo n. 31/2010 e ss.mm.ii. dove, all'articolo 25, comma 3, è

previsto che sulla base di accordi tra Governo, Regione ed Enti Locali interessati e altre amministrazioni e soggetti privati, possano essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.

La copertura di questi costi è stabilita dal Decreto Legislativo n. 31/2010 e dal Decreto Legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012.

L'articolo 25 comma 3 e comma 3bis del Decreto Legislativo n. 31/2010 stabilisce che la SOGIN S.p.A., realizzi, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria A2, il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, nonché, nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da SOGIN e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi.

Al riguardo l'articolo 24, comma 5, del Decreto Legge n. 1/2012, sottolinea che le disponibilità correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti dismessi, alla chiusura del ciclo nucleare ed alle attività connesse e conseguenti.

Diversamente, per le altre attività, che riguardano i settori al di fuori del perimetro elettrico, cioè il settore industriale, quello sanitario e quello di ricerca, la componente tariffaria A2 è impiegata solo a titolo di acconto, con successivo recupero attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e Deposito Nazionale.

Infatti, l'articolo 24, comma 6, del Decreto Legge n. 1/2012 stabilisce che i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi che conferiscono tali rifiuti presso il DN, debbano pagare un corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del DN. Questo corrispettivo è determinato secondo modalità stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in misura tale da compensare quanto sarà transitoriamente posto a carico della tariffa elettrica.

Si evidenzia, da ultimo, come, ai sensi degli articoli 1 e 30 del Decreto Legislativo n. 31/2010, vadano annoverati tra i costi associati alla realizzazione del DN e del Parco Tecnologico anche i benefici economici relativi alle attività di esercizio del DN, che dovranno essere corrisposti, al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.

L'art. 30 del Decreto Legislativo n. 31/2010 disciplina il criterio della suddivisione territoriale dei suddetti benefici: il 10% alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato il sito, il 55% al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.

L'art. 27, comma 2, lettera i), del Decreto Legislativo n. 31/2010 prevede che SOGIN S.p.A. elabori una ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati, nonché la loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento, pubblicandola insieme alla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) e al progetto preliminare. E tale proposta, in quanto elemento a corredo del progetto preliminare, sarà soggetta a consultazione pubblica (secondo l'art. 27 comma 3 del decreto) e successivamente illustrata nel corso del seminario nazionale (art. 27 comma 4 del decreto).

Peraltro, in Italia è già in essere una normativa in materia di misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari: l'art. 4 del Decreto Legge n. 314/2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 368/2003, che, al comma 1-bis prevede che alla data di messa in esercizio del Deposito Nazionale le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi e con un criterio di suddivisione territoriale.